

**OGGETTO:
ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN AET SPA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare: l'art. 42 "Competenze dei Consigli", l'art. 112 "Servizi pubblici locali" e l'art. 113 "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica"
Richiamati:

- la legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale agli artt. 4 e 5 testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 218 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.”

Accertato che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato art. 4, punto 2, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Considerato che il servizio di igiene urbana costituisce una funzione fondamentale dell'Ente ai sensi dell'art. 19 del dl 95/2012 secondo *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*;

Riscontrata la necessità dell'ente di provvedere ad affidare all'esterno il servizio di igiene urbana , in quanto non dispone di risorse al proprio interno per poterlo assicurare;

Rilevato che il servizio di igiene urbana al momento è assicurato in forza di atti contingibili ed urgenti che in quanto tali possono essere provvisori;

Riscontrato che il Comune di Ciampino ha indetto un bando avente per oggetto, alle condizioni indicate, l'alienazione per lotti della quota di partecipazione al capitale sociale detenute dal Comune di Ciampino nella Società Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. (A.E.T. SpA)

Che fra i lotti ce ne sono sono 3 che implicano ciascuno n, 2000 azioni aventi valore € 2.000,00 ed € 2.000,00 prezzo a base d'asta ;

Che fra i lotti ce ne sono sono 6 che implicano ciascuno n, 5000 azioni aventi valore € 5.000,00 ed € 5.000,00 prezzo a base d'asta;

Considerato che la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base pari ad €. 1,00 (uno/00) e la procedura verrà gestita mediante gara telematica ai sensi dell'art. 40 e0 52 del D.Lgs. 50/2016 al seguente link : https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneciampino

Considerato che il Comune di Rocca di Cave intende avvalersi pro tempore dei servizi forniti da AET SPA nell'ambito del modello di gestione "*in house providing*", ovvero mediante affidamenti a società soggetta a controllo analogo congiunto di servizio rientranti nell'attività istituzionale dell'ente locale, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse interne disponibili ed incrementare la qualità del servizio di igiene urbana ai cittadini ;

Tenuto conto che il presente schema di atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. L

175/2016 nel sito Internet del Comune (Amministrazione trasparente/beni immobili e gestione patrimonio) e all'Albo pretorio);

Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni
non sono pervenute osservazioni

Preso atto che il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 – comma 3 – del D. Lgs. 175/2016, dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

Richiesto il parere favorevole del Revisore contabile sulla presente proposta di deliberazione, che verrà acquisito prima della seduta consiliare e conservato agli atti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

delibera

di procedere all'acquisizione di n. 2.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna della società Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. (A.E.T. SpA), valore nominale 2.000, partecipando all'asta pubblica di cui alle premesse, offrendo il rialzo massimo definito dal servizio di ragioneria ;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, ed art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Rocca di Cave, è finalizzata alla produzione di servizi di interesse generale di igiene urbana ed è motivata dall'opportunità di concedere pro-tempore affidamenti a società soggetta a controllo analogo congiunto di servizio di igiene urbana rientrante nell'attività istituzionale dell'ente locale, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse interne disponibili ed incrementare la qualità dei servizi ai cittadini ;

di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

di demandare al Sindaco o al delegato Responsabile dell'Area Servizi Finanziari l'adozione degli atti necessari per addvenire al perfezionamento dell'acquisizione delle azioni societarie, rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo opportune e necessarie nonché a sottoscrivere il relativo atto di acquisizione;

di procedere all'iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell'Ente tra le immobilizzazioni finanziarie;

di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Enti e società partecipate" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale conseguente al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente organo consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione nel sito Internet del Comune (Amministrazione trasparente/Enti e società partecipate) e all'Albo Pretorio, nonché sottoposta al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere;

di demandare a separato provvedimento l'approvazione della relazione ex art. 34 del d.l. 179/2012 per quanto riguarda l'affidamento eventuale ad AET spa del servizio di igiene urbana ;

Di approvare lo Statuto e s.m.i. allegato alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale,

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

1. E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata Ambiente, Energia e Territorio S.p.A,".
2. Nei rapporti con i terzi la società potrà anche agire sotto la denominazione "Ambi.en.te. Spa";.
3. La Società, si intende costituita in conformità al modello in house providing, così come delineato dalla Corte di Giustizia dalla Comunità Europea e dalla giurisprudenza nazionale, La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza e con gli indirizzi dettati dai Comuni soci.

Art.2- Sede

1. La Società ha sede in Ciampino,
2. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico ha facoltà di trasferire la sede legale della società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli enti locali.
3. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, purché si tratti di mere articolazioni organizzative della società prive di personalità giuridica.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a termini di legge.



Art 4- Oggetto

1. Scopo prùinario della Società è quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici di raccolta (al\che differenziata), di trasporto nonché di recupero, valoriz.zazione, intermediazione e commercio ovvero smaltimento (nelle diverse e più opportune forme) dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in gene,;ale, la produzione e la fomitttra di servizi nel settore ambientale;

in via principale, ma

;,-; 1;-i n.t.: E'i:l':òH'g...ni. e T ?:"rit,o-ri'ò S,p,À. • 'tlia.Zza .:r. E. :Kèm ?ie(!:y-, 15 ""poo4J Ciarn;pin:o f.Rl-i;)
Tel, 0-6-7.93Z8-9"1 'E:'a::: 0-6-79S-28924 • P.l .->C.F.,: Iù,l,U:22910.0i
E-mai 1: info@sambiente-s.ca.caf - PEC: arobient•el!:nexasia.et.ét1::itorio,SJ?a-rnegalmail.it.
w:,;,,; . i,ant:e-sga.co:n



ambiente energia territorio S.p.A.



- non esclusiva, per i Comuni soci, nel rispetto delle percentuali di attività stabilite dalle norme vigenti.
2. Rientrano altresì nell'attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione, l'intermediazione ed il commercio ovvero lo smaltimento (nelle diverse più opportune forme) di rifiuti speciali, nonché la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa dagli utenti.
 3. Nei limiti stabiliti dalla legge la Società può svolgere attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai servizi di cui ai precedenti commi 1) e 2) anche per soggetti - pubblici o privati - diversi dagli enti locali soci. Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non controllate, realizzazione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti.
 4. La Società può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare:
 - raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, con diritto di privativa nei limiti di legge;
 - gestione industriale e commerciale degli impianti di trattamento e recupero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le bonifiche di discariche ed ambientali in genere;
 - spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche e servizi collaterali quali in particolare: innaffiamento e lavaggio stradale, diserbo, manutenzione delle aree verdi e servizi, la valorizzazione ambientale, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carcasse di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;
 - e. spurgo dei pozzetti;
 - servizio di demulsificazione, deoleozizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene.

5. Nei limiti stabiliti dalla legge la Società può svolgere, inoltre, attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o assimilate, nonché impianti di illuminazione pubblica, interventi di risparmio energetico e qualsivoglia intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica con essa all'introduzione delle smart city anche per soggetti pubblici o privati diversi dagli Enti Locali Soci.
6. La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
7. Nei limiti stabiliti dalla legge la Società potrà costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa con altre società al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi e/o attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale.
8. La Società può inoltre contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
9. La Società assicura a tutti gli utenti e ai cittadini informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 - Capitale sociale e sod

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.010.000 (tre milioni diecimila), diviso in n. 3.010.000 (tre milioni diecimila) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
2. È espressamente vietato l'ingresso di nuovi soci privati per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totalmente pubblico del capitale sociale.
3. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Variazione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei limiti da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale -: salva diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato dall'Assemblea.
3. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 Cod. Civ.
4. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Cod. Civ.

Ad. 7 ~Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società ed al presente Statuto; comporta inoltre l'elezione di domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.
3. Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea. La società ai sensi dell'art. 2346 comma 1, Cod. Civ. non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori, anche amministrativi, sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.
4. La società, ai sensi dell'art. 2348 Cod. Civ., potrà emettere categorie speciali di azioni (intermediando con successive modifiche dello Statuto) il cui contenuto delle stesse circa i diritti patrimoniali e amministrativi.

Art. 8- Trasformazione delle azioni

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. - di seguito nel presente articolo semplicemente "azioni" - non possono

essere oggetto **di** trasferimento nei confronti di soggetti privati per effetto del quale venga meno **il** vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale.

2. Viceversa sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e/o soggetti che comunque non rispettano i principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali, del cd in house providing.
3. Il trasferimento che intervenga in violazione e di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo si considererà inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non iscriverà l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto, annesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquistate in violazione della predetta disciplina.
4. Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente.
5. **Il** socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, il soggetto o i soggetti disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.
6. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione ai soci offrendo loro in prefazione le suddette azioni,
7. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte **in** vendita.
8. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.
9. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

10. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con la procedura di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri soggetti, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui ai successivi commi 9 e 10, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 6.

11. In caso di alienazione di azioni ad altri soggetti, i soci dovranno chiedere il gradimento del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

12. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico dovrà comunicare al socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

B. Qualsiasi trasferimento di azioni deve non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e dei soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

Art. 9 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli art. 2410 e segg. del Codice Civile.

2. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dai soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente statuto.

Art. 10 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio Sindacale.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei Soci ed esercita congiuntamente il controllo, l'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico. Essa deve comunque essere convocata, di norma, nell'ambito territoriale degli Enti locali soci.

4. Le Assemblee speciali, sono regolate dalle disposizioni di legge.

Art.12 • Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico o in sua vece il Collegio Sindacale, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

3. L'Assemblea ordinaria:

nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 19, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

- determina in ordine al compenso degli amministratori;

nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui all'art. 27;

fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

revoca gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;

conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;


fissa il compenso della società di

revisione;

delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la società di revisione e in ordine alla rinegoziazione e transazioni su dette azioni;



Ambiente Energia Territorio S.p.A.



approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli

utili; delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni

proprie;

delibera ex art. 2446 comma I Cod. Civ. snlla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo h1 conseguenza di perdite;

delibe a su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art 13 - As,semblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla Legge ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga opportuno..

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, esduse quelle di cui agli art. 2505 e 2505,bis Codice Civile, scissione e trasformazione;
- sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 14-Convocazione dell'Assemblea

1, L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, nella persona del Presidente o da chi ne fa le ved, o dall' Amministratore Unico con l'indicazione dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.

2. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico convoca le Assemblee mediante avviso comunicato ai soci eot1 mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almenCJ 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la convocazione; che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
5. Tuttavia in tale ipotesi di ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi!

Art. 15 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.
2. I legali rappresentanti dei soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.
3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 16- Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un nottario ai sensi di legge, il segretario designato può essere scelto anche fra persone che non rivestano la qualità di socio.
3. Spetta al Presidente o all'Amministratore Unico convocare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di

partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono

regolate dalle disposizioni di legge in vigore:

1. L'Assemblea ordinaria è convocata in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di altre un terzo del capitale sociale, con diritto di voto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto.
3. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 18 - Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.

2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti in giudizio saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci, o da un notaio.

4. Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Unico

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, la cui elezione è riservata all'Assemblea, all'atto della nomina.

3. Gli Amministratori, che sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non inferiore a un anno di esercizio sociale e non superiore a tre esercizi, secondo la determinazione dell'Assemblea che li nomina. Gli stessi debbono essere scelti fra

persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubblici e privati, nei settori di attività della società

4. La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30/11/2012, n. 251 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.

5. Non possono essere nominati Amministratori coloro che.

- si trovino nelle situazioni previste all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.;
- si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la società;
- versino in ogni altra situazione di incompatibilità di incarico e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

6. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di incompatibilità, inconferibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dello stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati.

7. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.

8. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ.

Art. 2.0- Sostituzione degli Amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione e con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori temporanei nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.



Ambiente energia territorio S.p.A.



2. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. Se vengono a cessare e tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio degli Enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente,
2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione; da spedire a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla Società. A tal fine il Presidente verificherà, mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet, che tutti gli Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.
4. Le sedute convocate secondo il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.
5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.



Ambiente Energia Territorio S.p.A.



6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3,
7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; il caso di parità sarà determinante 11 voto di colui che presiede l'adunanza.
10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso e anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.
11. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videocolloquio, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità del messaggio e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.



ambiente energia territorio S.p.A.



- Art. 22- Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico
1. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.
 2. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico -ivi inclusi eventuali Amministratori Delegati e/o generali -e/o Procuratori Speciali - esercitano le proprie funzioni nel rispetto delle forme e delle modalità di controllo analogo approvato dai comuni soci.
 3. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
 - fusione e nei casi previsti dagli art 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - adeguamenti conformi allo Statuto a disposizioni normative inderogabili.
 4. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; ad uno o più Amministratori Delegati, o ad un direttore generale, determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
 5. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico può nominare, anche fra persone estranee all'organo stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.
 6. All'Amministratore delegato e/o Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita; il Consiglio di Amministrazione determina, nei limiti di legge, i compensi ad essi spettanti.
 7. L'Amministratore delegato e/o Direttore generale è nominato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, col voto palese.

Art. 23 - Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

1. La fuma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi titolari in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico
2. Il Presidente o l'Amministratore Unico esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età,
4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta;

Art. 24 - Compensi


1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché all'eventuale Amministratore Delegato spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro affidamento.
2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea,
3. Il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché le eventuali indennità di risultato, sono stabiliti dall'Assemblea con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia,

Art. 25 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea.
2. La nomina del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30/11/2012, n. 251 e dunque che il genere mascolino rappresentativo ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo ovvero 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.



ambiente energia territorio S.p.A.



3. In caso di cessazione dalla carica di m_1 sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea.
4. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
5. Il compenso è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.
6. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.
7. Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.
8. Il Collegio Sindacale inoltre attesta, mediante apposita relazione annuale da rendersi in sede di controllo di bilancio, la misura del fatturato annuo
8. Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 26 - Bilanci

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centottanta giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 27 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 28 - Diritto di recesso

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:
 - a. sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;
 - b. reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo ente locale socio;
 - c. impossibilità da parte del singolo ente locale socio di cedere la partecipazione dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. R
2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile.
3. Per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-quater comma 4 Cod. Civ. si stabilisce che il valore di liquidazione sia pari al valore nominale delle azioni stesse aumentato proporzionalmente del valore di eventuali riserve di utili e decurtato di eventuali perdite iscritte nel patrimonio netto alla data dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.
4. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati dati in gestione alla Società da parte dell'ente locale socio recedente.

Art. 29 - Scioglimento e Liquidazione

1. In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al

in cui la società è posta in liquidazione, e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art 30 - Controversie - clausola arbitrale

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sodali che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina dei tre arbitri avverrà nella forma prevista dalla legge.
2. Il Collegio risiede a Ciampiro ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.
3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Velletri.

Art. 31- Disposizione finale

1. Per tutto quanto previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

CITTA' DI CAVE
Provincia di ROMA

16

Segretario Generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tornacalle

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del avente ad oggetto <<Adesione società *in house providing* AMBI.EN.TE Energia e Territorio S.p.a.>>.

Il Revisore Unico,

al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 239, co. I, D. Lgs 267/2000,

- **Vista** la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata in data odierna dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario);
- Pi-esò atto del favorevole parere di regolarità tecnica "*Compatibilmente con la normativa vigente in materia di adesione e limitatamente a tale aspetto*" e di quella contabile sulla proposta, forniti dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario), ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- **Letta** la documentazione a supporto della proposta deliberativa inoltrata dal predetto Responsabile;
- **Rilevato** che con la proposta di deliberazione s'intende aderire alla Società AMBI.EN.TE Energia e Territorio S.p.a., mediante l'acquisto di azioni per una partecipazione complessiva del Comune di Cave per € 2.000,00, al capitale sociale della società a partecipazione pubblica;
- **Valutato** che per la suddetta partecipazione non emergono apparenti profili di divieto di acquisizione, svolgendo la partecipata servizi di interesse generale "*in house providing*", per la qual cosa dev'essere pure oggetto di puntuale controllo analogo da parte degli enti partecipanti affidatari dei servizi, "... *ritenuto il carattere strettamente necessario per il perseguimento delle ... finalità istituzionali*" del Comune di Cave;
- **Richiamata** la normativa in tema di razionalizzazione delle partecipate ex L. 190/2014, e.i.;l. "*legge di Stabilità 2015*" per quanto qui d'interesse nonché le previsioni dello schema di D. Lgs. di "*Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica*", approvato dal C.D.M. in data 20/01/2016 a seguito della riforma della P.A. contenuta nella Legge delega n. 124/2015, adottata anche per fornire adeguate risposte alle emergenze evidenziate nel Piano Cottarelli e per l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato nonché per la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- **Evidenziato** che la nuova normativa, ancorché non ancora entrata in vigore, prevede una motivazione analitica per l'acquisto di partecipazioni con l'evidenza delle ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria, sulle possibili alternative delle risorse impegnate e sull'analisi della alternativa della gestione diretta od esternalizzazione del servizio di pubblico interesse;
- Dato atto che la scelta dev'essere compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 entrato in vigore il 18/04/2016;
- **Visto** il bilancio al 31/12/2015 della AMBI.EN.TE Energia e Territorio S.p.a. dal quale tra l'altro emerge:

- 2.)

dallo Stato Patrimoniale

- ▶ un ingente credito verso i clienti, esigibile entro l'esercizio successivo, per € 25.870.587 (Cfr. pag. 18 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Partecipata) su un totale dell'Attivo patrimoniale di € 34.552.868;
- ▶ un debito verso fornitori, esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo, per complessivi € 1.0199.366 (Cfr. pag. 21 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Partecipata);
- ▶ Debiti tributari, esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo, per complessivi € 10.216.255 (Cfr. pag. 21 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Partecipata);

dal Conto Economico

- ▶ Ricavi sulle vendite (AI) per € 21.182.876 (Cfr. pag. 22 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Partecipata),
e che le surriferite risultanze del bilancio necessitano approfondimenti in ordine alla tenuta degli equilibri, anche a ragione della circostanza che il Patrimonio Netto risulta essere inferiore al Capitale Sociale della Società per la negativa incidenza di perdite pregresse;

- **Accertato** che con la proposta, allo stato attuale, s'intende solo aderire alla suddetta Società, anche se agli atti vi è il prot. 161/16, del D.G. della AMBI.ENTE, al quale emerge *"la disponibilità del socio di maggioranza Comune di Ciampino a cedere le quote richieste ... al fine di procedere all'affidamento in house providing del servizio di igiene urbana"* e che tale scelta è compatibile con quanto dichiarato nella Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2015: **"AFFIDAMENTO IN HOUSE In particolare nell'anno 2015, considerata l'evoluzione normativa e le condizioni di completa deregulation che albergano nel mercato di riferimento, Ambiente matura la scelta di acquisire nuove commesse non più attraverso gare ma con affidamenti in house providing.**

La scelta deriva essenzialmente da due motivazioni:

"imbarbarimento" del mercato di riferimento dove i player presenti derogano a qualunque regola di mercato;


Parificazione del "in house providing a tutti gli altri strumenti di acquisizione dei servizi..

(Cfr. pag. 15 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Partecipata); quest'organo di controllo, per tutto quanto innanzi esposto e riferito, esprime il proprio

parere favorevole

a condizione che i competenti Organi Comunali svolgano le prodromiche verifiche innanzi evidenziate, nel rispetto della normativa giuscontabile vigente e per l'efficiente, efficace ed economica attività dell'Ente, e che gli esiti delle stesse vengano subordinati al controllo del Consiglio per le conseguenti attività.

Latina, 11 luglio 2016

Il Revisore Unico


PARERE DEL REVISORE UNICO PER PROF. DI DEL DI C.C. PERACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE

